

N. ____/____ REG.PROV.PRES.
N. 12472/2021 REG.RIC.
N. 13167/2021 REG.RIC.
N. 13288/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sui ricorsi riuniti

A) – NRG 12472/2021, proposto da Marcella Nigro, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Bonetti e Santi Delia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,

contro

– il Consorzio interuniversitario CINECA, non costituito in giudizio e
– il Ministero della salute, il Ministero dell'Università e della ricerca, l'Università degli studi *Federico II* di Napoli e l'Università degli studi *Magna Graecia* di Catanzaro, in persona dei legali rappresentanti *pro tempore*, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi n. 12 e

nei confronti

di Giovanni Papa e Carla Ucciardello, non costituiti in giudizio;

B) – NRG 13167/2021, proposto da Mariana Spallone, Eloisa Francesca Cassano, Sara Landinetti, Lorenzo Bianchi, Chiara De Luca e Martina Gemignani, tutti come sopra rappresentati, difesi e domiciliati,

contro

– il Consorzio interuniversitario CINECA, non costituito in giudizio e
– il Ministero della salute, il Ministero dell'Università e della ricerca, l'Università degli studi di Roma La Sapienza, l'Università degli studi Federico II di Napoli, l'Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli, l'Università degli studi di Catania, l'Università degli studi di Brescia, l'Università degli studi Magna Graecia – Catanzaro e l'Università degli studi di Foggia, come sopra rappresentati, difesi e domiciliati per legge e

nei confronti

di Virginia Sugliano, Sabrina Bassano, Giovanni Papa, Jacopo Giuseppe Zecca, Francesca Filomena Ciavarella e Ginevra Mazzetti, non costituiti in giudizio;

C) – NRG 13288/2021, proposto da Martina Lami, Giulia Malatesta, Francesca Uda, Elena Rajani e Ines Pisaniello, come sopra rappresentate, difese e domiciliate,

contro

– il Ministero dell'Università e della ricerca-MUR, il Consorzio interuniversitario CINECA, nonché l'Università degli studi Magna Graecia di Catanzaro e l'Università degli studi di Foggia, non costituiti in giudizio e
– il Ministero della salute, il Ministero dell'istruzione, l'Università degli studi di Perugia, l'Università degli studi di Roma La Sapienza, l'Università degli studi di Firenze e l'Università degli studi di Siena, come sopra rappresentati, difesi e domiciliati per legge e

nei confronti

di Virginia Sugliano, Sabrina Bassano, Ginevra Mazzetti, Francesca Filomena Ciavarella, Salvatore Samuele Pelleriti, Elena Mottino e Daisy Ramosagoj, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa adozione di misura cautelare:

- 1) del DM 25 giugno 2021 n. 730, concernente le modalità di svolgimento dei test per l'ammissione ai CDLM a c.u. ad accesso programmato per l'a.acc. 2021 / 22 e dei relativi allegati; 1 bis) del medesimo DM 730/2021 anche nella parte in cui dispone (art. 2) che la prova di ammissione è prodotta dal Ministero "avvalendosi di una commissione di esperti con comprovata competenza in materia"; 1 ter) del medesimo DM, nella parte in cui dispone che "la prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta quesiti" così distinti "dodici (12) quesiti di cultura generale; dieci (10) di ragionamento logico; diciotto (18) di biologia; dodici (12) di chimica; otto (8) di fisica e matematica", nonché del DM 12 dicembre 2018, prot. n. 34755, non noto, nella parte in cui avrebbe aumentato le domande di cultura generale da 2 a 12 e la riduzione di quelle di logica da 20 a 10, oltre all'inserimento di quesiti riguardanti cittadinanza e Costituzione;
- 2) se del caso, di tutti gli allegati, ancorché non noti, relativi ai programmi sui quesiti di dette, tra cui gli All. A) e B) al DM 730/2021 ed il DM n. 34755/2018, sui programmi relativi a tali quesiti;
- 3) del Bando di ammissione ai CDLM a c.u. in Medicina e chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria delle Università intimate;
- 4) della nota MIUR, senza data, recante le Linee guida ministeriali sulle corrette modalità di svolgimento delle prove d'accesso ai predetti CDLM a c.u., ove rammenta agli Atenei che sono "tenuti ad adottare" un "format del verbale di esame";
- 5) della graduatoria unica del concorso per l'ammissione ai CDLM a c.u. in

Medicina e in Odontoiatria per l'a. acc. 2021/22 (in www.universitaly.it del 28 settembre 2021), in cui parte ricorrente risulta collocata in posizione non utile e, quindi, non ammessa al corso di laurea, nonché dei successivi scorrimenti nella parte in cui non consentono l'iscrizione di parte ricorrente;

6) del decreto rettoriale di approvazione della graduatoria e delle prove di concorso per le sedi universitarie ove i ricorrenti hanno svolto la prova di accesso, se esistente;

7) del diniego di ammissione opposto a parte ricorrente;

8) dei verbali della Commissione del concorso degli Atenei ove i ricorrenti hanno svolto la predetta prova, nonché di quelli delle sottocommissioni d'aula;

9) della documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal CINECA, ove risulti inidonea a tutelare il principio di segretezza della prova;

10) di tutti gli allegati, ancorché non conosciuti, relativi ai programmi sui quesiti delle prove medesime, tra cui i citati All. A) e B) al DM 730/2021, sui programmi relativi ai quesiti di dette prove e dei 60 quesiti somministrati ai candidati e, in particolare, quelli nn. 21 e 28 e comunque di tutti i quesiti meglio indicati in atti ed in parte motiva, compreso quanto dedotto sul quesito già annullato n. 56 e nella perizia in atti da intendersi espressamente richiamata come parte integrante del presente atto;

11) del DM 730/2021, nella parte in cui lasci posti liberi in caso di chiusura anticipata della citata graduatoria o in caso di rinunce;

12) del DM non noto, con il quale fu costituito il Tavolo di lavoro per la definizione, a livello nazionale, delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai citati CDLM a c.u., di cui all'art. 1, co. 1, lett. a) della l. 264/1999, anche in conformità alle direttive UE;

13) degli atti di programmazione di Ateneo, nella parte in cui stimano di poter bandire un numero di posti inferiori rispetto alle effettive possibilità di didattica;

14) del DM 1071/2021 sulla definizione dei posti disponibili in Medicina nella parte in cui limita a soli 14.332 il numero dei posti banditi per Medicina in lingua

italiana, nonché del DM 1° settembre 2021 n. 1067, sulla definizione dei posti disponibili in Medicina e Odontoiatria, ove limita a soli 1.231 i posti banditi per Odontoiatria;

15) degli stessi DD.MM., ove dispongono che *“il presente decreto costituisce atto amministrativo generale e atto presupposto delle prescrizioni recepite nei bandi di concorso delle università e di ulteriori atti comunque riferibili alle prescrizioni contenute nel presente decreto e nei suoi allegati. Il medesimo costituisce un atto di programmazione, a valenza nazionale e vincolante, in conformità all'art. 3, co. 2, della l. 7 agosto 1990 n. 241 e il diritto di accesso nonché di accesso civico generalizzato sono esclusi, in conformità all'art. 24 co. 1 lett. c) della succitata legge e ss.mm.ii e dell'art. 5 bis, co. 3, del decreto legislativo n. 33 del 2013 e ss.mm.ii. Sono parimenti disciplinati gli atti di programmazione delle Università che costituiscono gli atti presupposti del presente decreto”* e nella parte in cui *“le modifiche del presente decreto successivamente intervenute, anche in applicazione di pronunce giudiziali definitive a valenza conformativa, sono efficaci, in ragione del loro status e in relazione alle sedi prescelte in sequenza dai candidati e secondo punteggio e posizione raggiunti in graduatoria, nei confronti di tutti i candidati idonei presenti nelle graduatorie nazionali uniche dei rispettivi corsi di laurea, che abbiano confermato, nei termini previsti, l'interesse a permanere e ad essere considerati ad ogni scorrimento della graduatoria di appartenenza”*;

16) dell'ignoto DM, con cui è stata nominata una commissione di esperti per la predisposizione e validazione delle domande;

17) del diniego tacito di ammissione e di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e consequenziale ancorché non conosciuto, nella parte in cui lede gli interessi del ricorrente,

nonché per la condanna in forma specifica ex art. 30, co. 2, c.p.a. delle Amministrazioni intimare all'adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa, nonché, ove occorra e, comunque, in via

subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge;

Visti i ricorsi in epigrafe ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intime e meglio indicate in epigrafe;

Visti gli artt. 46, co. 2 e 65, co. 3, c.p.a.:

Ritenuto opportuno, stante la sostanziale identità di questioni proposte dai ricorrenti, di poter riunire i ricorsi in epigrafe ai soli fini dell'integrazione del contraddittorio processuale, al fine d'agevolare le parti ad adempiere con maggior precisione e con celerità agli incombeni di cui all'art. 27, co. 2 ed all'art. 49, co. 3, c.p.a.;

Ritenuto necessario, al fine del decidere, che le parti ricorrenti, integrino tal contraddittorio, se del caso con le modalità ex art. 49, co. 3, II per., c.p.a. (pubblici proclami) ed ove non già effettuato tal incombenza, nei confronti di tutti i controinteressati eventualmente incisi dall'accoglimento delle domande sulla formulazione dei punteggi dei ricorrenti stessi, tali da imporre la riformulazione della graduatoria unica nazionale per l'ammissione ai CDLM a c.u. in Medicina e chirurgia, in Odontoiatria e protesi dentaria o in Medicina veterinaria;

Considerato che, al riguardo e stante l'elevato numero di controinteressati (e pure per le prevedibili e notorie difficoltà di reperimento degli indirizzi di queste ultime), i ricorrenti effettuino una notificazione personale al candidato per primo inciso dal ricalcolo del punteggio e provvedano, per tutti gli altri controinteressati in posizione attualmente posteriore, mediante pubblici proclami;

Considerato sul punto che a ciò i ricorrenti devono provvedere ad effettuare i pubblici proclami sul sito WEB del Ministero dell'Università e della ricerca-MUR, mediante un avviso che rechi, per ciascun ricorso in epigrafe: a) l'Autorità giudiziaria avanti alla quale pende il presente contenzioso; b) il nome dei ricorrenti e l'indicazione delle Amministrazioni intime; c) gli estremi degli atti e dei provvedimenti impugnati ed una breve sintesi dei motivi, se del caso

concentrandoli ai sensi dell'art. 72, co. 1, c.p.a.; d) l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati nei soggetti posti in posizione poziore nella graduatoria unica nazionale; e) l'indicazione del presente decreto e dei relativi estremi, in base al quale è autorizzata tal modalità di notificazione; f) la precisazione che il presente contenzioso può esser seguito dalle parti intimande, per ciascun ricorso in epigrafe, sul sito [www. giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it), con le modalità colà rese note;

Considerato altresì che il MUR è tenuto a pubblicare il testo integrale dei singoli ricorsi e dei motivi aggiunti e del presente decreto, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato: 1) la pubblicazione è effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi); 2) lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito stesso; 3) non deve rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, i motivi aggiunti, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto b); 4) deve rilasciare alla parte ricorrente un attestato, ove si confermi l'avvenuta pubblicazione, in tale sito, di ricorso, motivi aggiunti, presente decreto ed elenco nominativo dei controinteressati, oltre ai predetti avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "*atti di notifica*"; 5) deve pure indicare in detta attestazione la specificazione della data in cui la pubblicazione è avvenuta; 6) deve assicurare che sull'*home page* del sito web sia inserito un collegamento denominato "*Atti di notifica*", dal quale si possa raggiungere la pagina ove son stati pubblicati il ricorso ed il presente decreto;

Considerato che a tal adempimento le parti ricorrenti devono provvedere entro quaranta giorni (gg. 40) dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa del presente decreto;

Considerato infine che la trattazione dei ricorsi in epigrafe è fissata all'udienza pubblica del 9 novembre 2022;

P.Q.M.

Dispone gli incumbenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma il giorno 12 agosto 2022.

Il Presidente
Silvestro Maria Russo

IL SEGRETARIO